



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello

Via Alcide De Gasperi, 47 – 90017 - SANTA FLAVIA (PA) Tel. 091/947188 – Fax 091/947482

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porticello e-mail: ucporticello@mit.gov.it

P.E.C.: cp-porticello@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 16/2019

OPERAZIONI A.I.B. CON PRELIEVO DI ACQUA IN MARE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

- VISTO:** il dispaccio prot. n° 82/044679/II, in data 11.07.2002, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il dispaccio n° 03.02.0048294 del 18.05.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTO:** il dispaccio n° 03.02.0050449 del 27.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTA:** l' Ordinanza n. 98/2002 in data 26 luglio 2002 della Capitaneria di Porto di Palermo che disciplina il prelievo di acqua di mare sino al promontorio di Capo Zafferano;
- VISTO** il foglio prot. 0040093 in data 09/07/2019 della Direzione Marittima di Palermo con il quale si dispone di verificare la rispondenza tra le ordinanze locali disciplinanti il prelievo idrico da parte di velivoli coinvolti nelle attività di contrasto agli incendi boschivi;
- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 05/2018 in data 04.06.2018;
- VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del Circondario marittimo di Porticello al fine di permettere la rapidità dell'intervento nonché garantire, in via preventiva, la sicurezza dei bagnanti e delle unità da diporto che si trovassero nei luoghi di operazione dei suddetti velivoli,

RENDE NOTO

Che nella zona di mare antistante il litorale di giurisdizione di Porticello esteso tra Capo Zafferano sino alla Foce del Torrente Pileri (ricomprensente parte del Comune di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia e parte del Comune di Trabia), possono verificarsi operazioni di ammaraggio e decollo di aeromobili ovvero di messa in acqua di cestelli da parte di elicotteri impegnati nello spegnimento di incendi nel territorio e che dette operazioni potranno avvenire, normalmente, ad una distanza superiore ai 1.000 metri dalla costa, fatte salve specifiche autorizzazioni concesse dall'Autorità Marittima in ragione delle situazioni locali del momento, successivamente specificate.

ORDINA

Articolo 1

Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Porticello compreso tra le seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

- a) Lat. 38° 06.7' N Long. 013° 32.3' E (Promontorio di Capo Zafferano);
- b) Lat. 38° 00.6' N Long. 013° 37.3' E (Foce del Torrente Pileri);

ad una distanza dalla costa non inferiore a 1000 metri, fatta eccezione per gli specchi acquei di cui all'art. 2, è consentito l' ammaraggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo agli aeromobili impegnati nella lotta contro gli incendi.

Articolo 2

Non è comunque consentito, per motivi di sicurezza, l' ammaraggio, il prelievo d' acqua ed il successivo decollo degli aeromobili nelle aree di seguito indicate:

- A. Entro un raggio di 0,4 (zerovirgolaquattro) miglia nautiche dall' imboccatura dei porti di Porticello (Comune di Santa Flavia) e San Nicola l'Arena (Comune di Trabia);
- B. Entro un raggio di 0,3 (zerovirgolatré) miglia nautiche dallo Scoglio della Formica (coordinate geografiche Lat. 38°05.4' N – Long. 013°33.6' E);
- C. All'interno dello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche, quando presenti unità alla fonda:
 - a) Lat. 38°04.4' N – Long. 013°33.4'E;
 - b) Lat. 38°04.0' N – Long. 013°33.7'E;
 - c) Lat. 38°03.7' N – Long. 013°34.1'E;
 - d) Lat. 38°03.0' N – Long. 013°34.6'E;
 - e) Lat. 38°02.7' N – Long. 013°34.9'E.

Articolo 3

Fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 2, in caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello può autorizzare l'amaraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento e comunque mantenendosi sempre ad una distanza superiore a 0,3 (zerovirgolatré) miglia nautiche dalla costa.

Articolo 4

Il Comandante del velivolo, almeno 30 minuti prima di iniziare le operazioni deve, tramite VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) od anche tramite un responsabile di terra, informare l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porticello per concordare le modalità esecutive delle operazioni da effettuare e mantenere i contatti radio fino al termine delle suddette operazioni; parimenti, durante tutta la durata delle operazioni sulla superficie marina, dovrà prestare ascolto continuo sul canale 16 suddetto e la stessa procedura dovrà essere eseguita ad ogni operazione di approvvigionamento/rifornimento di acqua di mare.

Articolo 5

E' preciso obbligo del pilota dell' aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi tipologia di unità navale, subacqueo in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Articolo 6

Tutte le unità devono tenersi ad almeno 1 (uno) miglio di distanza dall' aeromobile impegnato

nelle operazioni di rifornimento idrico.

Articolo 7

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 – 4° comma – del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, così come modificato dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229;
- b) mentre negli altri casi ai sensi degli artt. 1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione al Comune di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "*ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porticello;
- ☐ invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Porticello, 10/07/2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MORRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. art. 3, comma 2
D.Lgs. 39/93